

**PATRIZIATO DI MONTE CARASSO
REGOLAMENTO DELLA TELEFERICA**

**EDIZIONE 05.02
REG-TEL.**

L'ASSEMBLEA DEL PATRIZIATO DI MONTE CARASSO

- visto gli art. 124 ss LOP,
- visto il messaggio dell'ufficio patriziale n 02/02 dell'11 aprile 2002,

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e il tariffario della teleferica Monte Carasso – Mornera di proprietà del Patriziato di Monte Carasso.

Art. 2

Funzionamento

La teleferica funziona:

- a) in automatico per i detentori di un abbonamento di cui al presente regolamento;
- b) con l'assistenza di un addetto in tutti gli altri casi.

Art. 3

Orari

a) *funzionamento in automatico*

In caso di funzionamento automatico, la teleferica può essere utilizzata ininterrottamente dalle persone autorizzate durante tutta la giornata.

L'Ufficio patriziale può stabilire degli orari di funzionamento, in particolare durante la notte e nei periodi di poco traffico, per economizzare l'uso dell'impianto.

b) *funzionamento assistito*

I giorni e gli orari di funzionamento assistito devono essere stabiliti dall'Ufficio patriziale in base ai flussi di traffico turistico e per i trasporti speciali di materiale.

Gli orari devono essere comunque stabiliti secondo criteri di economicità.

I trasporti di materiale sono pianificati dagli addetti all'impianto compatibilmente con le esigenze del traffico passeggeri secondo le direttive emanate dall'Ufficio patriziale.

Art. 4¹²

¹ Art. completato con Assemblea Patriziale del 31.05.2016

² Art. modificato con Assemblea Patriziale del 13.12.2021 / ratifica SEL

**Patriziato di Monte Carasso
Regolamento della teleferica**

Tariffe per trasporto di persone Vengono fissate le seguenti tariffe:

a) *normali* **da Fr. 6.00 a Fr. 29.00** (tariffa andata e ritorno)

b) *riduzioni*

bambini fino a 6 anni	trasporto gratuito
scolari, studenti, apprendisti	riduzione del 50%
persone in età AVS	riduzione fino al 30%
biglietti collettivi	riduzione fino al 40% della tariffa base
azioni promozionali	riduzione fino al 60% della tariffa base

Le tariffe per le stazioni intermedie sono stabilite proporzionalmente ai tempi di percorrenza e ponderate con i costi fissi e le esigenze di servizio riferite alle singole stazioni.

Per la singola corsa di discesa può essere stabilita una riduzione fino a concorrenza del 50 % della tariffa base.

Le tariffe vengono arrotondate al franco superiore.

c) *abbonamenti*

Abbonamento annuo di base da Fr. 350.00 a Fr. 500.00

L'abbonamento è valido per i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto e per il/la convivente, indipendentemente dal loro legame parentale.

L'abbonamento ha validità minima di 12 mesi e si rinnova automaticamente se non è disdetto entro il 30 settembre. L'abbonamento vale per l'anno civile (dallo 01.01 al 31.12). La tassa è dovuta *pro rata temporis* se l'abbonamento è richiesto durante l'anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade il 30.09. dell'anno successivo.

Abbonamenti annui supplementari da Fr.150.00 a Fr. 300.00

Nel caso di utilizzo dello stesso stabile, da parte di genitori, figli, fratelli, sorelle e rispettive famiglie dello stesso nucleo familiare, ma che non vivono sotto lo stesso tetto è possibile sottoscrivere abbonamenti annui supplementari validi a condizione che l'abbonamento di base sia vigente.

L'abbonamento ha validità minima di 12 mesi e si rinnova automaticamente se non è disdetto entro il 30 settembre. L'abbonamento vale per l'anno civile (dallo 01.01. al 31.12.). La tassa è dovuta *pro rata temporis* se l'abbonamento è richiesto durante l'anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade il 30.09. dell'anno successivo.

L'Ufficio patriziale può decidere su casi eccezionali.

Abbonamento mensile per famiglia, singolo o gruppo fino a 5 persone da Fr. 100.00 a Fr. 130.00

Costo della singola corsa per detentori di una qualsiasi forma di abbonamento: da Fr. 2.00 a Fr. 3.00.

d) *tessera per ospiti*

Ogni abbonato può richiedere per iscritto una o più tessere per ospiti, al costo di Fr. 20.00 ciascuna. Egli è responsabile del buon uso delle stesse.

Singola corsa con destinazione Curzutt, Pientina e Mornera: riduzione di Fr. 4.00 dalla tariffa base.

e) responsabilità In caso di funzionamento in automatico, il titolare di un abbonamento per l'uso dell'impianto è responsabile del pagamento della corsa qualora concedesse a terzi di salire a bordo.

Prenotazione delle corse Per la prenotazione della corsa può essere prelevato un supplemento al costo del biglietto da fr. 1.00 a fr. 3.00 graduato in funzione della categoria di utenti.

Art. 5

Tariffe per trasporto di merci

Da Fr. 70.00 a Fr. 90.00 per viaggio completo

Sabbia, ghiaia e malta riduzione del 50%

Fieno gratuito

L'ufficio patriziale stabilisce il tariffario per il trasporto minuto di materiale.

Contemporaneamente al suo trasbordo, il passeggero ha diritto al trasporto gratuito di merce minuta (sacchi, valigie, borse, scatole) fino a un massimo di 20 kg, compatibilmente con lo spazio disponibile durante lo stesso viaggio.

Art. 6

Tariffe per il trasporto di animali

Il trasporto di animali è sottoposto a una tariffa da Fr. 4.00 a Fr. 6.00 per capo.

Il viaggio di ritorno è gratuito.

Art. 7

Modifiche del tariffario

Le tariffe massime potranno essere modificate dall'assemblea unicamente se il quadro giuridico di riferimento o eventi particolari dovessero imporre investimenti supplementari.

In questo caso le modifiche devono essere notificate personalmente ai titolari di abbonamento che hanno un termine di 30 giorni per la rescissione unilaterale del contratto di abbonamento.

Art. 8

Biglietto gratuito per patrizi

I cittadini patrizi hanno diritto a un viaggio gratuito annuo a condizione di aver partecipato alla giornata patriziale o dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della tassa per lavoro comune (art. 5 del Regolamento patriziale).

Art. 9

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una multa fino a Fr. 1'000.00 secondo la procedura stabilita dalla LOP.

Art. 10

Ordinanza patriziale

Le tariffe sono fissate dall'ufficio patriziale nei limiti minimi e massimi indicati nel presente regolamento in ossequio al principio della copertura dei costi.

Art. 11

*Entrata in vigore
Abrogazione*

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dall'Assemblea patriziale il 23 maggio 2002

Ratificato dal Dipartimento degli interni, Sezione degli enti locali, il 10 giugno 2002